

Codice A1509A

D.D. 9 maggio 2017, n. 359

L. n. 383/2000 e l.r. n. 7/2006 e s.m.i. - Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Diniego di iscrizione alla Sezione territoriale di Alessandria dell'Associazione "Nirmal Sevak" con sede legale nel comune di Cabella Ligure(AI)

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

- la DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016, ha delegato ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

- le successive determinazioni ed in particolare la DD n. 1124 del 30/12/2016 hanno prorogato, fino al 31.12.2017, la delega ai dirigenti in staff della Direzione riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di assicurare un'uniformità operativa a livello regionale;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale "Nirmal Sevak", con sede legale in Cabella Ligure (Al), ns. prot. n. 6559 del 31/01/2017;

Vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, prot. n. 7902 A1509A del 6/02/2017;

Vista la nostra nota prot. 10474/A1509A del 27/02/2017, con la quale sono state sollevate criticità nei contenuti dello Statuto dell'Associazione ed è stata richiesta un'integrazione documentale per perfezionare l'iscrizione;

Verificato che l'Associazione ha ricevuto la suddetta nota inviata tramite posta certificata consegnata nella casella di destinazione dell'Associazione il giorno 27/02/2017, come attesta la ricevuta di avvenuta consegna agli atti del Settore competente;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Associazione in oggetto ed in particolare:

- atto costitutivo del 13/04/2015 e statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Novi Ligure;
- istanza di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- copia dell'ultimo rendiconto economico approvato dall'Assemblea dei soci;
- relazione delle attività dell'Associazione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Alessandria i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale di staff individuato quale responsabile dell'istruttoria;

Considerato che l'Associazione di cui sopra non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare per due aspetti che si evincono nello Statuto di riferimento dell'Associazione:

- non viene specificato che l'assemblea dei soci approva le determinazioni di maggior rilievo secondo il principio maggioritario;
- risulta che i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati, venendo meno all'art. 5 della L. 383/200 che recita: "Le Associazioni di promozione Sociale possono ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'Atto di costituzione";

Considerato altresì che l'Associazione non ha provveduto a fornire l'integrazione documentale richiesta con la nostra nota prot. n. 10474/A1509A del 27/02/2017, entro il termine di 30 giorni e più precisamente entro il giorno 29/03/2017;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D.n. 12 dell'11.1.2016, le successive determinazioni ed in particolare la D.D. n.1124 del 30/12/2016, con le quali sono state prorogate al 31 12 2017 specifiche funzioni ai Dirigenti regionali di staff in relazione alla responsabilità di istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1- 4046 del 17.10.2016

DETERMINA

- di non iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione di promozione sociale "Nirmal Sevak", con sede legale in Cabella Ligure (Al)
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall'art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2018, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato e relativo verbale ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti

di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile dell'Istruttoria
Avv. Massimo Caniggia

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE